



94163-

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO l'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, come integrato dall'articolo 6, comma 2, della legge 19/07/1993 n. 236;

VISTE le delibere del Comitato Interministeriale Programmazione Industriale del 25/03/1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n. 223, e del 19/10/1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato articolo 6, comma 2, della legge 236/93, la precedente delibera;

VISTA l'istanza inoltrata dalle organizzazioni sindacali, per il tramite della Direzione Regionale del Lavoro per il Lazio, relativa all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza del completamento dei lavori di Costruzione della Linea C della Metropolitana di Roma, al fine della concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/91, in favore dei lavoratori licenziati a far data dal 11.4.2013;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 15, del 11/02/2005, inviata in data 12/02/2015;

CONSIDERATO che l'istante non ha presentato osservazioni di cui al citato all'articolo 6, comma 1, della legge n. 15, del 11/02/2005;

D E C R E T A

non è accertata, ai sensi dell'articolo 11, della legge 23/07/1991, n.223, la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'articolo 7, della legge 223/91, in favore dei lavoratori edili licenziati a decorrere dal 11.4.2013, dalle imprese impegnate nei lavori di Costruzione della Linea C della Metropolitana di Roma, per i seguenti motivi:

non si rileva la sussistenza dei requisiti di cui ai punti n. 3 e n. 4 della delibera CIPI del 19/10/1993, in quanto il numero dei lavoratori edili licenziati nell'arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento, intervenuto in data 11.4.2013, è inferiore a 30 unità, corrispondente al numero minimo di licenziamenti stabilito al punto 3 della citata delibera CIPI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale entro rispettivamente 120 o 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, addì 02 FEB. 2016

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ugo Menziani